



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 52

Riunione del 20 febbraio 2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

**RICORSO n. 42.18/19 PRESENTATO DA STEFANI MARILISA avverso
decisione CTA del 17/1/2019**

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da Stefani Marilisa nei confronti dell'ASD Pallavolo Carrarese per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., in data 17 Gennaio 2019

OSSERVA

Con ricorso datato 25/1/2019, l'atleta Marilisa Stefani adiva codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRINCIPALE: liberare l'atleta Stefani Marilisa dal vincolo di tesseramento con la ASD PALLAVOLO CARRARESE al fine di poter proseguire l'attività pallavolistica presso altro sodalizio, avente sede presso la zona di residenza, senza condizionamento né pretesa economica alcuna, avendo già corrisposto più del dovuto.

IN VIA SUBORDINATA: ridurre l'indennizzo ad euro 500.

A sostegno del gravame, l'atleta, da un lato, argomentava in ordine alla prova – sopravvenuta rispetto allo svolgimento della riunione dinanzi la CTA - dello svolgimento di una attività lavorativa e, dall'altro, si doleva sia della mancata pronuncia della Commissione in relazione alla asserita incompatibilità ambientale dedotta, che del difetto di statuizione in ordine alla riferita impossibilità economica a proseguire il rapporto.



Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 20/2/2019.

Nelle more, da un lato, l'atleta a mezzo del proprio difensore con comunicazione del 14/2/2019, "integrava" il ricorso con il deposito di ulteriore documentazione attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro, mentre, con trasmissione a mezzo pec del 15/2/2019, l'ASD Pallavolo Carrarese si costituiva con una memoria difensiva con la quale il sodalizio aderiva al percorso motivazionale espresso dalla CTA chiedendo il rigetto del ricorso ed, in via subordinata, la corresponsione di una somma pari ad euro 16.500,00 (detratto l'importo di euro 6.500,00 già percepito) a titolo di indennizzo.

L'atleta Stefani, a ministero del proprio difensore, trasmetteva poi a mezzo Pec del 19/2/2019, delle "Note d'udienza" eccependo, in via preliminare, la tardività della costituzione avversaria, contestando nel merito le argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione del sodalizio, versando in atti ulteriore produzione documentale e, formulando, in via istruttoria, richiesta di ammissione di prova testimoniale della procuratrice Dott.ssa Lia Mattucci.

All'udienza fissata per il giorno 20/2/2019 le parti – per la società era presente anche il Presidente p.t. sig. Marco Musoni - venivano rappresentate dai rispettivi legali i quali discutevano oralmente la causa.

A seguito di ampia discussione e fallito qualsiasi tentativo di conciliazione promosso dal Presidente del Tribunale, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito del gravame è opportuno valutare e decidere le questioni preliminari sollevate dalle parti.

La difesa della sig.ra Stefani si duole circa la asserita tardività della memoria di costituzione da parte della ASD Pallavolo Carrarese.

La censura è infondata, in quanto la memoria e gli allegati sono pervenuti a questo Tribunale (a mezzo PEC) entro i termini regolamentari.

Sono invece tardive ed irrituali le "Note d'udienza" (ed i documenti alle stesse allegati) trasmesse a mezzo pec il giorno antecedente la riunione proprio dalla



difesa dell'atleta. Per tali motivi, le stesse devono essere stralciate ed espunte dal materiale (anche probatorio) fondante la presente decisione.

Ancora in via preliminare si deve respingere la richiesta di audizione testimoniale della procuratrice Lia Mattucci formulate per la prima volta dalla difesa dell'atleta nelle "Note d'udienza" oggetto di stralcio e reiterate in sede di udienza in quanto totalmente inammissibile per tardività, per assoluta genericità ed indeterminatezza nella formulazione e riguardante soggetti dei quali non ci si perita di specificare il tesseramento (o meno) alla FIPAV e che risultano essere finanche sottoscrittori (in maniera irrituale) del ricorso presentato dinanzi la CTA.

Prova testimoniale, per inciso, del tutto irrilevante ai fini del decidere.

Esaminando il merito del ricorso (peraltro erroneamente intestato alla "Corte Federale d'Appello" anche se poi correttamente indirizzato – anche nelle conclusioni - a questo Tribunale), lo stesso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

L'atleta contesta la decisione della Commissione Tesseramento Atleti in quanto, sebbene la stessa Stefani avesse riferito in sede di riunione di non lavorare, la formalizzazione del rapporto di lavoro si sarebbe concretizzata in una fase successiva (18/1/2019) rispetto al concreto svolgimento della riunione dinanzi l'Organo federale (19/12/2018).

Sul punto, come correttamente dedotto ed eccepito dalla difesa del sodalizio, l'atleta propone una vera e propria domanda nuova del tutto inammissibile nel procedimentalizzato iter per lo scioglimento coattivo del vincolo. Ed invero, secondo le norme regolamentari federali e le analitiche, dettagliate e molto chiare indicazioni della Guida pratica in materia di svincolo, l'atleta che intende intraprendere il "*Procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa*" deve, nella tempistica puntualmente indicata, inviare al sodalizio una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure una PEC (la cd. messa in mora) "*con la quale chiede il consenso allo scioglimento del vincolo, indicando in modo succinto i motivi di tale richiesta (motivi che saranno dettagliatamente approfonditi in sede di istanza, ma non potranno essere modificati)*".



Tuttavia, esaminando il contenuto della messa in mora inoltrata dall'atleta Stefani, non si pone all'evidenza alcun motivo di lavoro a fondamento della richiesta "amichevole" di svincolo concentrandosi l'istante unicamente sulla asserita sussistenza di un generico motivo di studio, di un accordo privato *inter partes* per la partecipazione dell'atleta a categorie di serie nazionali e dell'eccessiva onerosità - a carico della famiglia della Stefani - della prosecuzione dell'attività pallavolistica presso il sodalizio vincolante.

Tali elementi vengono riproposti pedissequamente dinanzi la CTA la quale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, respinge il ricorso evidenziando il difetto di prova in ordine a tutte le circostanze ivi dedotte.

Davanti il Tribunale Federale, invece, la difesa della sig.ra Stefani, abbandonando il "*motivo di studio*", incentra la propria critica avverso la decisione della CTA tentando di fornire prova documentale della sussistenza (peraltro sopravvenuta) di un fondante motivo di lavoro.

Secondo la disciplina regolamentare federale è inammissibile il mutamento dei motivi a sostegno della richiesta di svincolo coattivo che devono essere - seppur succintamente - indicati in sede di messa mora per poi essere discussi (e vagliati) in sede di Commissione Tesseramento Atleti.

La censura, quindi, per come formulata è inammissibile.

Per quanto riguarda i motivi di appello, gli stessi non appaiono essere debitamente provati e sono comunque infondati.

Pur volendo superare, infatti, il vaglio di ammissibilità di censure assolutamente generiche e non circostanziate, l'impossibilità di prosecuzione del rapporto con il sodalizio a causa di "*incompatibilità ambientale*" viene genericamente enunciata dall'atleta, ma non viene in alcun modo provata, risolvendosi il motivo di gravame più che altro nella rappresentazione del senso di "frustrazione" per il mancato raggiungimento di un accordo economico tra le parti.

Non compatibilità che sembrerebbe, invero, sussistere tra la compagine sociale e la procuratrice dell'atleta, ma che in alcun modo può intaccare e/o riguardare la sussistenza o meno del vincolo tra essa ricorrente ed il sodalizio vincolante.

E' opportuno precisare che il richiamo ad alcuni precedenti "giurisprudenziali" (molto datati) della CTA non è in alcun modo sussumibile al caso di specie.



Per quanto attiene, infine, al terzo motivo di impugnazione della decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti (i.e. impossibilità economica da parte della famiglia dell'atleta) lo stesso - argomentato in maniera non del tutto intelligibile - appare del pari inammissibile e comunque anch'esso infondato.

La CTA ha correttamente omesso di pronunciarsi in ordine ad una controversia insorta tra atleta ed il sodalizio in relazione all'adempimento/esecuzione di un accordo di natura privatistica liberamente sottoscritto tra le parti.

Tale *querelle* così come il denunciato "*attaccamento economico mostrato dal sodalizio*" non possono essere considerati come valido motivo per pronunciare lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

In conclusione, l'impianto motivazionale della pronuncia della CTA, con le precisazioni sopra esposte, appare solido e condivisibile e la decisione va integralmente confermata.

Per quanto finora esposto, il ricorso deve essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso, conferma la decisione della CTA e dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Roma, 25 febbraio 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 25 febbraio 2019